



RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 2^a E 3^a RIUNITE

(2^a - GIUSTIZIA)

(3^a - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORI BERSELLI E DINI)

Comunicata alla Presidenza il 7 luglio 2009

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

dal Ministro degli affari esteri

dal Ministro della difesa

e dal Ministro della giustizia

(V. Stampato Camera n. 2511)

approvato dalla Camera dei deputati il 1° luglio 2009

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° luglio 2009

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge in titolo, di conversione in legge del decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, reca disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria, ed è già stato approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 1° luglio scorso senza che venissero apportate modifiche.

La pirateria costituisce un crimine internazionale, inquadrato tra i cosiddetti *treaty crimes*, ovvero sia condotte considerate per opinione unanime della comunità internazionale come reati e fatte oggetto di appositi trattati.

La pirateria marittima ha origini molto risalenti, e mira a mettere a repentaglio i diritti degli Stati minacciando il principio della libertà dei mari. Nel contesto attuale, il fenomeno assume connotazioni preoccupanti, ove si consideri che l'interconnessione dei mercati mondiali nei traffici e negli approvvigionamenti di materie prime, nonché lo sviluppo degli scambi multilaterali hanno determinato una crescita imponente del commercio marittimo. Secondo le stime più recenti, i traffici commerciali via mare riguardano circa il 90 per cento del commercio mondiale e i due terzi del petrolio mondiale, e avvengono tramite una flotta navale mercantile di circa 80.000 unità. Peraltro, le rotte marittime internazionali sono geograficamente predeterminate e localizzate per collegare le zone più industrializzate del globo, e prevedono passaggi obbligati (*chokepoints*) strategicamente importanti e particolarmente vulnerabili ad azioni di pirateria poiché implicano manovre delicate e rallentamenti. Uno di questi passaggi è costituito dal collegamento tra Mar Rosso e Oceano Indiano tramite il Golfo di Aden, attraverso il quale viene trasportata la maggior parte del petro-

lio destinato all'Europa; tale area assume peraltro primaria importanza per gli interessi italiani.

Negli ultimi anni, si è verificata una drastica crescita degli attacchi alle navi mercantili nel Golfo e al largo delle coste somale favorita anche dalla situazione di drammatica instabilità politica ed economica della Somalia. Ai fini del contrasto alla pirateria e del controllo delle acque costiere, infatti, fondamentale è l'opera svolta dagli Stati rivieraschi, poiché è la terra che controlla il mare.

Si è reso pertanto necessario un intervento della comunità internazionale.

La pirateria navale viene descritta e disciplinata dalla Convenzione delle Nazioni Unite del 1982, firmata a Montego Bay, agli articoli 100 e seguenti che riproducono, salvo alcune varianti, gli articoli 14 e seguenti della Convenzione di Ginevra del 1958. La definizione che è inserita in detti accordi individua come pirateria: «ogni atto di violenza illegittimo di detenzione e ogni depredazione commessi dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, a scopo personale, e a danno: a) in alto mare, di un'altra nave, altro aeromobile, o di persone o beni a bordo di questi; b) in luoghi non sottoposti alla giurisdizione di uno Stato, d'una nave, o di un aeromobile, o di persone o beni». Integrano il reato di pirateria anche la partecipazione volontaria all'impiego di una nave o di un aeromobile, svolta con piena conoscenza dei fatti che conferiscono a detta nave o detto aeromobile l'attributo di pirata, ovvero l'istigazione a commettere i predetti atti, come anche la facilitazione intenzionale degli stessi.

Peraltro, a tutt'oggi la repressione dei crimini internazionali rimane affidata principalmente agli Stati.

Rispetto ai contenuti del decreto in esame, esso consta di due articoli, il primo dei quali prevede una serie di modifiche all'articolo 5 del decreto-legge di proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (decreto-legge n. 209 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009).

Più in particolare il comma 1, lettera *a*), dell'articolo 1 modifica il comma 4 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 209. Tale disposizione attribuisce al Tribunale ordinario di Roma la competenza territoriale sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 (pirateria) e 1136 (sospetta pirateria) del codice della navigazione e per quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura civile. La modifica introdotta dall'articolo 1 è volta, da un lato, a limitare la giurisdizione italiana ai reati di pirateria commessi, in alto mare o in acque territoriali altrui, a danno dello Stato o di cittadini e beni italiani e, dall'altro a precisare che tali reati devono essere accertati nelle aree di svolgimento della missione Atalanta. Tale operazione militare, è opportuno ricordare, è stata istituita con l'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio dell'Unione europea ed è volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 1, poi, introduce sempre all'articolo 5 suddetto due commi aggiuntivi (commi *6-bis* e

6-ter). Più nel dettaglio il nuovo comma *6-bis* prevede, in primo luogo, che, fuori dell'ipotesi di giurisdizione italiana di cui al nuovo comma 4, ai fini della individuazione della giurisdizione, sono applicate le norme contenute negli accordi internazionali di cui è parte l'Italia. È opportuno osservare che così come formulata, la disposizione sembra avere portata generale, non limitata quindi alla sola missione Atalanta. In secondo luogo, la norma autorizza l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa, fra l'altro, che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese.

Il comma *6-ter* reca, invece, una disposizione transitoria secondo cui le nuove norme sono applicabili immediatamente agli eventuali procedimenti pendenti. Ai sensi della medesima disposizione per le comunicazioni relative ai procedimenti in corso relativi ad operazioni antipirateria possono, poi, essere utilizzati strumenti telematici.

Il comma 2 dell'articolo 1 contiene la clausola di invarianza della spesa.

Le Commissioni riunite raccomandano all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

BERSELLI e DINI, relatori

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BODEGA)

7 luglio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: VACCARI)

7 luglio 2009

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 15 giugno 2009, n. 61, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009.

Disposizioni urgenti in materia di contrasto alla pirateria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 10, 77 e 87 della Costituzione;

Vista l'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia;

Vista la decisione 2009/88/PESC del Consiglio, del 22 dicembre 2008, relativa alla conclusione dell'Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Gibuti sullo *status* delle forze dirette dall'Unione europea nella Repubblica di Gibuti nel quadro dell'operazione militare dell'Unione europea «Atalanta»;

Vista la decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, concernente lo scambio di Lettere tra l'Unione europea e il Governo del Kenya sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria e fermate dalla forza navale diretta dall'Unione europea (EUNAVFOR), e dei beni sequestrati in possesso dell'EUNAVFOR, dall'EUNAVFOR al Kenya, e del loro trattamento dopo tale trasferimento;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte a continuare ad assicurare la piena operatività delle unità navali italiane impegnate nell'azione di contrasto della pirateria, espletata con grande efficacia e in piena aderenza agli obiettivi internazionali di prevenzione e repressione del grave fenomeno criminale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 giugno 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: «inclusi i reati a danno dello Stato o dei cittadini italiani che partecipano alla missione di cui all'articolo 3, comma 14, commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati durante la medesima missione» sono sostituite dalle seguenti: «se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge la missione di cui all'articolo 3, comma 14»;

b) dopo il comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«*6-bis.* Fuori dei casi di cui al comma 4, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali. In attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 2008, e della decisione 2009/293/PESC del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure previste dall'articolo 2, primo paragrafo, lettera *e*), della citata Azione comune e la detenzione a bordo del vettore militare delle persone che hanno commesso o che sono sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo strettamente necessario al trasferimento previsto dall'articolo 12 della medesima Azione comune. Le stesse misure, se previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria, e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere altresì adottate se i predetti accordi sono stipulati da Organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.

6-ter. Le disposizioni di cui al comma *6-bis* si applicano anche ai procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti e le comunicazioni sono trasmessi con modalità telematica.».

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 giugno 2009.

NAPOLITANO

BERLUSCONI – FRATTINI – LA RUSSA –
ALFANO

Visto, *il Guardasigilli*: ALFANO

